

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1683)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1981 (V. Stampato n. 2603)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 dicembre 1981

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 di-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1° gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:

Anno di decorrenza originario della pensione	Coefficienti di rivalutazione
<i>ante</i> 1964	1,25
anno 1964	1,20
» 1965	1,16
» 1966	1,14
» 1967	1,11
» 1968	1,09
» 1969	1,07

Art. 2.

L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, è devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.